



COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

**BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
ANNO 2022 – COMPETENZE 2023**

(art. 11 L. 9.12.1998, n. 431 e succ. mod.ni ed int.ni)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
COMUNICAZIONE – PROMOZIONE CULTURALE – SERVIZI SOCIALI - AMBIENTE**

Visti:

- l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431;
- la Legge regionale n. 1 dell'11.01.2006, art. 9, c. 5;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 206 del 27.03.2006;
- la propria determinazione n. 1054 del 19.12.2022;

RENDE NOTO

Che a partire dal 31 dicembre 2022, data di pubblicazione del presente bando e fino al 28 febbraio 2023, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2022 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Cittadinanza:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea;
 - c) cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
- 2) Per gli stranieri:
 - residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Calabria;
- 3) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purchè tra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- 4) Residenza nel Comune di CITTANOVA nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
- 5) Non essere assegnatario di un alloggio di E.R.P. a canone sociale;
- 6) Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- 7) Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- 8) Patrimonio mobiliare non superiore ad €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000;
- 9) Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 non superiore ad €. 17.000,00 ovvero non superiore ad €.

35.000,00, per i soggetti che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito I.R.P.E.F. superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

10) Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A: Valore I.S.E. inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime I.N.P.S.
(€ 13.633,10)

Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 14%

FASCIA B: Valore I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00

Valore I.S.E. superiore alla somma di due pensioni minime I.N.P.S.

(€ 13.633,10) e non superiore ad € 17.000,00

Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 24%

11) Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'I.N.P.S. e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

12) Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 11). non sono tra loro cumulabili.

13) L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore I.S.E.E. è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

14) Non sono efficaci:

a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione.

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

Il reddito complessivo del nucleo familiare è costituito dalla somma dei redditi imponibili di tutti i componenti il nucleo stesso quali risultano dalla dichiarazione dei redditi dei componenti medesimi presentate nell'anno 2022 (riferita ai redditi percepiti nel 2021) al netto degli oneri deducibili e dal lordo della cosiddetta "no tax area" ed il valore dei canoni è quello risultante dalle ricevute, relative all'anno 2022, al netto degli oneri accessori.

Per i soggetti che dichiarano reddito zero l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ufficio Servizio Sociale previo accertamento del Comando di Polizia Locale.

Per i soggetti che dichiarano reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

- Agli istanti in condizione di morosità, atteso che non hanno sostenuto la spesa il contributo non spetta per quelle mensilità per le quali risultano morose.

- I contributi di che trattasi (ordinari e per perdita reddito IRPEF) non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. "Reddito di Cittadinanza" di cui al D.L. 28.01.2019, n. 4, convertito, con mod.ni, dalla L. 28.03.2019, n. 26 e s.m.i., come stabilito dall'art. 1, c. 5, del D.M. 12.08.2000.

- I Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS l'elenco dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

- 1) Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 130/2000:
FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €. 3.100,00;
FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €. 2.325,00;
- 2) L'ammontare del contributo concedibile ai soggetti che hanno subito perdite in ragione dell'Emergenza COVID-19 per come sopra definita al punto 1.9, è in misura proporzionale alla perdita del reddito, del costo di 3 mensilità del contratto di locazione e non è cumulabile con il contributo ordinario e viceversa;
- 3) Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

- 1) Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
- 2) Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

6. DECESSO

- 1) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.
- 2) Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di CITTANOVA e distribuiti presso l'Ufficio Servizi Sociali, via A. Moro, p.t., dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 - Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 - alle ore 17,30 o reperiti dal sito istituzionale del Comune all'indirizzo www.comune.cittanova.rc.it.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati e di tutte le autocertificazioni necessarie per i conteggi e dovranno inoltre indicare l'indirizzo ed un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al concorso.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) Copia del Contratto di locazione registrato per come previsto dalla normativa;
- 2) Copia del Versamento dell'imposta di registrazione relativa all'anno 2022;
- 3) Copia Attestazione ISEE in corso di validità;
- 4) Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione dell'anno 2022;
- 5) Copia di un documento di identità;
- 6) Copia del codice fiscale;

Le domande devono essere presentate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e negli orari sopra citati e comunque entro il termine perentorio del 28 febbraio 2023 all'Ufficio Protocollo del Comune, Via A. Moro, p.t..

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali (Tel. 0966 - 656135).

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E RICORSI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e procede alla formazione della graduatoria provvisoria secondo i criteri di cui al precedente art. 4.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento è pubblicata per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati potranno presentare ricorso in opposizione.

9. DURATA E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2022 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti all'art. 1 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'importo del contributo da erogare è in relazione ai mesi di validità del contratto di locazione e comunque decorre dalla data di registrazione del contratto se successiva. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo verrà erogato successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria e limitatamente al Fondo attribuito annualmente.

L'Amministrazione nel caso in cui le risorse complessive assegnate dalla Regione Calabria non siano sufficienti a soddisfare l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse, procederà a ripartire le risorse secondo i criteri che la Giunta Regionale stabilirà d'intesa con le Associazioni dei Comuni e degli inquilini.

10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/00 l'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Le notizie anagrafiche, reddituali e patrimoniali richieste saranno autocertificate ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Le dichiarazioni sostitutive saranno soggette ai controlli e verifiche previste dallo stesso decreto anche per il tramite dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione veritiera.

In presenza di uno dei seguenti casi:

- somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- somma dei redditi Irpef e Irap inferiori al canone annuo;
- somma dei redditi Irpef e Irap superiore al canone annuo, di un valore stabilito dal Comune e che comunque deve essere compreso tra 0 e 30%;

il Comune, prima dell'erogazione del contributo:

- verifica l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- esclude dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
- procede alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.ni ed int.ni il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'eventuale erogazione dei contributi affitto ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98. Il trattamento dei dati avverrà presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cittanova. Il Responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il Sig. Ettore Furfaro (Tel. 0966-656135).

Il 28.12.2022

Il RESPONSABILE del SETTORE VI
Pasquale DE PIETRO